



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Sospensione delle designazioni conferite con decreti n. 14780 del 14/10/2019 e n. 3115 del 02/03/2020, ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999 n. 526, all'organismo denominato "Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Bari", ad espletare le funzioni di controllo previste dagli artt. 36 e 37 del Reg. UE n. 1151/2012 per le produzioni degli oli "Terra di Bari" DOP e "Olio di Puglia" IGP.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'art.1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che stabilisce che le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari" e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto in particolare l'art. 14, comma 4, della Legge 526/1999, che prevede, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo o abbia commesso violazioni della normativa comunitaria in materia, la sospensione o revoca dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero;

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto l'articolo 33, punto b, del citato Reg. (UE) n. 625/2017, che prevede che se a seguito di audit o ispezioni, risultano carenze da parte degli Organismi di controllo nell'espletamento dei compiti delegati, l'Autorità competente che conferisce la delega può revocare interamente o parzialmente la delega senza indugio;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e successive modifiche;

Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate;

Visti i decreti n. 14780 del 14/10/2019 e n. 3115 del 02/03/2020, con il quale la "Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Bari" con sede in Bari, Corso Cavour, 2 è stata designata ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli artt. 36 e 37 del Reg. UE n. 1151/2012, sulle produzioni degli oli "Terra di Bari" DOP e "Olio di Puglia" IGP;

Viste le note n. 586045 del 9 ottobre 2021 e n. 625402 del 29 novembre 2021 della Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari dell'ICQRF, con le quali sono stati comunicati alla Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore gli esiti dell'attività di vigilanza effettuata nei confronti della "Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Bari" nel corso dell'anno 2021, con le quali venivano segnalate gravi carenze nello svolgimento dei compiti delegati;

Vista la nota prot. n. 116051 del 11 marzo 2022 della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, con la quale è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, alla "Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Bari" l'avvio del procedimento amministrativo di revoca della designazione conferita con i decreti n. 14780 del 14/10/2019 e n. 3115 del 02/03/2020;

Vista la nota n. 22659/U del 1° aprile 2022, acquisita agli atti il 1° aprile 2022 con prot. n. 150288, con la quale la "Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Bari" ha presentato memorie difensive, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 241/90 e ha chiesto l'archiviazione del procedimento;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la nota n. 153494 del 4 aprile 2022 dell'Ufficio Vico I della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore con la quale a seguito delle memorie difensive presentate dalla "Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Bari" è stato comunicato il nuovo termine di conclusione del procedimento amministrativo, fissandolo al 30° giorno dalla data di ricezione delle memorie del predetto organismo di controllo;

Esaminate le memorie prodotte dalla "Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Bari", ed in particolare le azioni correttive già poste in essere, ivi comprese quella attinenti la verifica dell'assenza di conflitto di interessi dei propri ispettori;

Tenuto conto che le non conformità accertate in sede di vigilanza si sono verificate nel corso del periodo emergenziale conseguente al diffondersi della pandemia da Covid-19;

Considerato che la "Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Bari" ha già posto in essere misure atte a risolvere le carenze evidenziate in sede di vigilanza;

Considerato tuttavia, che le non conformità accertate nei confronti della "Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Bari" hanno riguardato diverse violazioni dei Piani di controllo e che, pertanto, occorre verificare l'effettiva risoluzione delle stesse in concreto, onde garantire l'effettivo svolgimento dei compiti delegati nel pieno rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'art. 64, comma 8, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 *Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino* prevede che "La sospensione disposta ai sensi del comma 7, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo, l'organismo di controllo deve provare di aver risolto le criticità rilevate. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, è sottoposto a una specifica attività di vigilanza da parte dell'ICQRF";

Ritenuto pertanto, applicabile, per analogia, nel presente procedimento l'istituto della sospensione delle designazioni conferite alla "Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Bari" con decreti n. 14780 del 14/10/2019 per la DOP Terra di Bari e n. 3115 del 02/03/2020 per la IGP Olio di Puglia, in quanto tale misura consente di perseguire l'interesse pubblico a che l'attività di controllo e certificazione delle produzioni DOP e IGP per la quale "Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Bari" è stata designata sia svolta in conformità alla normativa comunitaria e nazionale, in maniera efficace, corretta ed affidabile, in modo da tutelare i consumatori e gli operatori in regola della filiera interessata, incidendo nella sfera giuridica di "Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Bari" in misura inferiore alla misura della revoca e quindi, assicurando il contemperamento degli interessi coinvolti nel procedimento;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Ritenuto che, al fine di verificare l'effettiva risoluzione delle carenze riscontrate in concreto, e che le stesse non si continuino a riverberare negativamente sull'affidabilità e l'operabilità dell'Organismo di controllo, sia necessario che il medesimo sia sottoposto ad una specifica attività di vigilanza da parte dell'ICQRF;

D E C R E T A

Articolo unico

1. Le designazioni rilasciate all'organismo di controllo "Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Bari", con sede in Bari, Corso Cavour 2, ad espletare le funzioni di controllo sulle produzioni ad indicazione geografica, ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, con i decreti citati in premessa, sono sospese per un periodo di quattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Nel periodo di sospensione l'Organismo è sottoposto a specifica attività di vigilanza da parte dell'ICQRF.
3. Qualora la "Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Bari" non si assoggetti alle prescrizioni impartite si provvederà all'avvio di un procedimento di revoca delle designazioni rilasciate con i decreti citati in premessa.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Tomasello
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)